

6
- TRIBUNALE DI MODENA - Sentenza n. 345/2021 pubbl. il 04/08/2021
- GIUDICE DEL LAVORO - EST. DOTT. MARTINELLI - RG n. 1154/2017
- 04-08-2021 N. 345 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -
- COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - R.G. 1154/2017
- CESSAZIONE ANTICIPATA -
- COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE -
- INSUSSISTENZA -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 1154/2017

tra

C.F.), con il patrocinio degli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova, con domicilio eletto in Modena, via Emilia Est, n. 18

RICORRENTE

e

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI (C.F. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli Avv.ti Benito Magagna e Manuela Giovanna Uberti, con domicilio eletto in Ferrara, via Moro, n. 8

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.9.2017 ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- *In via di eccezione preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 413, 8° comma,*

Firmato Da: MARTINELLI EDUARDO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 776965c5777cfe4



c.p.c. della clausola di cui all'art. 10 dei contratti di collaborazione coordinata continuativa, intercorsi tra il dott. _____ e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di _____, deliberati con le delibere n. 281 del 07/12/2004 e n. 160 del 30/08/2011, che fissa in _____ il foro delle controversie legali in deroga dell'art. 413, 4° comma, c.p.c. e conseguentemente dichiararsi la competenza del Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro, per i motivi esposti in ricorso;

- **In via principale nel merito:** 1) accertarsi e dichiararsi che la cessazione anticipata della collaborazione coordinata e continuativa intercorsa tra il dott. _____ e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di _____, rispetto al termine deliberato con delibera n. 160 del 30/08/2011 e contrattualmente previsto di un anno dall'avvenuta esecuzione del collaudo è esclusivamente imputabile a fatto e colpa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di _____ ed integra un'ipotesi di revoca del mandato oneroso di cui all'art. 1725 c.c. e/o altra differente fattispecie legale che dovesse essere individuata in corso di causa; 2) Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l'Azienda Ospedaliera Universitaria di _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, **a risarcire** al dott. _____ il danno patito e concretizzatosi nel mancato percepimento dei compensi dalla data del 01/04/2013, di cessazione anticipata della collaborazione, alla data dell'agosto 2017, ossia di un anno dopo della delibera di approvazione del collaudo dell'08/07/2016, ed ammontanti ad euro 530.000,00 ovvero con riferimento a quella diversa data e/o in quella diversa maggiore o minore somma che dovessero essere accertate in corso di causa, **nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali** dalla data del 01/04/2013, di cessazione anticipata della collaborazione, alla data dell'agosto 2017, ossia di un anno dopo della delibera di approvazione del collaudo dell'08/07/2016, ovvero con riferimento a quella diversa data che dovesse accertarsi in corso di causa; 3) Accertarsi e dichiararsi il diritto del dott. _____ ad ottenere dall'Azienda



Ospedaliera Universitaria di _____ l rimborso ai sensi dell'art. 1720, 2° comma, c.c. delle spese legali dallo stesso sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 2958/2008 Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ di primo e secondo grado, conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte di Appello di _____ seconda sezione penale, n. 1623/16; 4) Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l'Azienda Ospedaliera Universitaria di _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al dott. _____ le spese legali suddette ed ammontati ad euro 38.450,30 ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa; - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora fino al saldo effettivo».

Nel prospettare di essere receduto dal contratto di collaborazione originariamente stipulato con la convenuta in data 3.1.2005 (poi prorogato con delibera n. 160 del 30.8.2011 ed avente ad oggetto sia la gestione delle attività di natura amministrativa necessarie alla costruzione del Nosocomio di _____ che l'attività di gestione dei servizi correlati) per fatto imputabile a quest'ultima; nel riferire di essere stato assoggettato a processo penale (definito con sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte d'appello di _____ in data 22.3.2016) per le attività compiute in esecuzione del contratto di collaborazione; nel ritenere di avere diritto *ex art. 1725 c.c.* al risarcimento dei danni patiti per l'anticipato recesso; nel ritenere di avere diritto *ex art. 1720 c.c.* al risarcimento dei danni patiti per gli esborsi sostenuti a titolo di spese legali nel processo penale riferito l'anticipato recesso, ha rassegnato le conclusioni di cui al ricorso.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio l'AOU di _____ che in via preliminare di rito, anche a mente delle pattuizioni stipulate nel gennaio 2015, ha eccepito l'incompetenza territoriale e "funzionale" dell'A.G. adita.



Nel merito, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nell'escludere la sussistenza di qualsiasi ipotesi risarcitoria anche in ragione della natura consensuale dell'avvenuta risoluzione del rapporto lavorativo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 21.3.2018 il G.L. rigettava la richiesta di integrazione documentale formulata da parte ricorrente.

Seguiva tra le parti scambio di memorie autorizzate giusta quanto disposto con ordinanza del 6.5.2019.

All'esito dell'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL 34/2021 e s.m.i., il G.L. ha pronunciato la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il *thema decidendum* della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza delle pretese risarcitorie formulate da parte ricorrente in correlazione al rapporto di collaborazione coordinata continuativa intrattenuto con la resistente dal 7.12.2004 sino alla data del 1.4.2013, in virtù di contratto di lavoro stipulato in data 3.1.2005 (v. doc. 5 ricorso), prorogato con delibera della resistente del 30.8.2011 (v. doc. 7 ricorso) la cui efficacia è venuta meno in ragione della missiva spedita dal Sig. [redacted] in data 21.3.2013 (v. doc. 9 ricorso).

Rapporto di lavoro la cui genuinità non è in alcun modo contestata dalle parti.

In via preliminare ad ogni considerazione di merito, deve essere disatteso il rilievo della resistente circa l'incompetenza territoriale e funzionale dell'A.G. adita.

Con riferimento al primo versante, visto il combinato disposto di cui agli artt. 409, n. 3 e 413, co. 4 c.p.c., vista la natura speciale ed esclusiva del Foro designato da tale ultima disposizione (v. *ex multis* Cass., 9.6.2008, n. 15264), attesa la genuinità del rapporto, considerato che il domicilio del ricorrente era all'epoca della sottoscrizione del contratto *de quo* ed è attualmente situato nella circoscrizione dell'intestato Tribunale (v. doc. 5 ricorso e intestazione ricorso), si ritiene infondata l'eccezione.



Con riferimento al secondo versante, ferma l'incontestata genuinità del contratto, ferma la richiamata natura vicaria delle disposizioni previste dal c.c. in tema di mandato ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto oggi in discussione, si osserva che lo stesso è attratto alla competenza funzionale del G.L. giusto quanto disposto dall'art. 409 n. 3) c.p.c.

*

Passando al merito della controversia, parte ricorrente agisce in primo luogo per il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento ascrivibile alla committente-odierna resistente, così come contestato nella missiva di recesso dal rapporto spedita a quest'ultima in data 21.3.2013 (v. doc. 9 ricorso).

In particolare, evidenza di essere stata destinataria di due incarichi.

Il primo – avente ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività amministrative e istruttorie necessarie alla realizzazione dell'Ospedale di secondo il progetto approvato dalla Direzione generale, nonché le attività di supporto all'attività provvedimentale del Direttore Generale (v. pag. 6 ricorso) – conferito con atto del 3.1.2005 (v. doc. 5 ricorso); il secondo – avente ad oggetto la gestione dei servizi correlati all'avvenuta realizzazione del nosocomio (v. pag. 31 ricorso) – conferito con delibera n. 160 del 30.8.2011 (v. doc. 7 ricorso).

Evidenza che il secondo incarico, a differenza del primo, non si è potuto tempestivamente ultimare. Il tutto per fatto esclusivamente imputabile alla committente e che ha comportato la necessità di revocare il mandato *ex art.* 1725, co. 1, c.c.

Revoca che consentirebbe, nella prospettiva attorea, di ottenere il ristoro dei danni patiti, da individuarsi nei compensi che avrebbe maturato dal 1.4.2013 (data di efficacia del recesso) sino all'agosto 2017 (data di scadenza naturale del rapporto, coincidente con lo scadere dell'annualità successiva alla delibera di approvazione del collaudo del nosocomio di Cona; v. in proposito doc. 7 ricorso).



Ferma, al limite, la configurabilità di un'ipotesi di rinuncia *ex art.* 1727 c.c. e non già di revoca del mandato in ragione della veste di mandatario del Sig. _____, si ritiene in ogni caso che la domanda sia infondata per insussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.

Si trascrivono alcuni passaggi della missiva del marzo 2013 (v. doc. 9 ricorso), che si ritengono dirimenti sul punto: *“Il sottoscritto Dott. _____ comunica di cessare il proprio rapporto di lavoro con codesta Azienda Ospedaliera Universitaria di _____ a far tempo dal il 1/04/2013. A tale data risulta, infatti, compiutamente realizzata la dovuta prestazione contrattuale.*

(...)

Il sottoscritto provvederà con nota a parte e nei termini brevi ad inviare una memoria per una sintetica illustrazione delle principali attività svolte nel tempo di incarico e con indicazioni di consegna di quanto ancora in “itinere”. Pur trattandosi di un rendiconto limitato ai principali settori di lavoro, è ritenuto utile in relazione anche al fatto che nella conduzione aziendale si sono avvicinate tre direzioni generali e che molti atti risultano depositati in archiviazioni diverse.

Nei giorni residui provvederò al completamento di quanto è già in istruttoria avanzata da parte della Direzione “Gestione concessioni servizi generali e commerciali” per l’incarico conferitomi con deliberazione n° 214 del 25/10/2012.

Provvederò, inoltre, al completamento degli appunti richiesti dalla Direzione in ordine a residui aspetti critici della gestione servizi. Saranno a suo tempo inoltrati dalla segretaria, ora assente per malattia.

Ringrazio le Direzioni Generali che hanno dimostrato stima e rispetto e i colleghi che hanno prestato costante collaborazione e contribuito a formare un gruppo professionale capace di realizzare il Nuovo Ospedale, superando infinite difficoltà”.



Da una piana lettura della missiva del 21.3.2013 emerge che il Sig. _____ abbia inteso comunicare la propria volontà di voler cessare – con efficacia dal 1.4.2013 – l’esecuzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la resistente, per avvenuto esatto adempimento della prestazione cui era astretto (v. doc. 9 ricorso).

La mancata realizzazione del collaudo viene evidenziata nella missiva non tanto quale inadempimento colpevole imputabile alla resistente (come tale preclusivo ad un’auspicata ulteriore prosecuzione del sinallagma) ma quale elemento temporale inopponibile all’immediata efficacia della comunicazione di cessazione di collaborazione. Prova ne sia che il ricorrente stesso, a pag. 2, in principio della missiva, esclude una propria diretta prestazione in vista della realizzazione del collaudo.

L’attività esegetica compiuta ai sensi degli artt. 1324 e 1362 c.c. trova convergente conferma in un ulteriore riscontro, sempre riferibile al ricorrente.

Costui, in replica alla lettera del D.G. della convenuta del 3.4.2013 con cui si prendeva atto delle intimate dimissioni (v. doc. 31 memoria difensiva), ha spedito una missiva in data 24.4.2013 con cui ha rinnovato la propria volontà di considerare il rapporto concluso per avvenuta piena realizzazione dei compiti assegnati (v. in principio e alla fine del doc. 32 memoria difensiva).

Tali riscontri documentali evidenziano una manifestazione di volontà riferibile al Sig. _____ finalizzata a ritenersi libero da ogni vincolo contrattuale con la resistente in ragione dell’esatto adempimento della prestazione cui era tenuto, per realizzazione dei compiti assegnati, senza riserve o rimostranze di sorta.

Comportamento negoziale, in ogni caso accettato dalla controparte (v. doc. 31 memoria difensiva), che consente di ritenere concluso il rapporto per recesso unilaterale riferibile al Sig.

(o, eventualmente, per mutuo consenso) e che preclude l’accoglimento della formulata domanda risarcitoria per inesistenza del suo fatto costitutivo (impossibilità di prosecuzione del



sinallagma – invece auspicata dal Sig. [redacted] quale parte fedele al contratto – per fatto imputabile alla committente).

Il rigetto della domanda per le motivazioni evidenziate assorbe ogni valutazione in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 3, L. 183/2010 formulata da parte resistente.

Parimenti anche la seconda domanda risarcitoria deve essere disattesa.

Al riguardo il ricorrente agisce ex art. 1720 c.c. per il ristoro delle spese legali sostenute nel corso del processo penale che ha subito in conseguenza delle attività svolte in esecuzione del contratto di lavoro; procedimento penale definito con sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di [redacted] data 22.3.2016 (v. doc. 31 ricorso).

L'art. 1720, co. 2, c.c. dispone quanto segue: *“Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico”*.

In esegesi di detta disposizione e con particolare riferimento alla locuzione *“a causa dell'incarico”* la S.C. ha avuto modo di precisare che: *«Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacchè la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata»* (Cass., 16.4.2008, n. 10052; v. anche ex multis Cass., 9.3.2012, n. 3737; Cass., 8.3.2019, n. 6745).



La disposizione in esame circoscrive quindi la risarcibilità a carico del mandante di tutti gli esborsi sostenuti dal mandatario che si pongono in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, si è visto che esulano dal perimetro di operatività della disposizione in esame le spese di giudizio sostenute dal mandatario per difendersi nel processo penale per ipotesi di reato afferenti a condotte relative all'esecuzione del mandato stesso in quanto tali esborsi non si pongono in linea consequenziale e diretta con il contratto (v. anche sul punto, in motivazione, T. Perugia, 25.6.2019, n. 999).

A mente delle considerazioni sin qui espresse, considerato che parte ricorrente invoca le norme sul mandato a fondamento della propria pretesa (v. anche punto 3 delle conclusioni formulate), considerato che parte ricorrente non può considerarsi dipendente dell'AOU in ragione del contratto parasubordinato intercorso (v. doc. 5 ricorso), si ritiene che la domanda debba essere respinta.

Ad analoghe considerazioni si perviene ove si prenda in esame il contratto stipulato nel gennaio 2005, al cui art. 8 la committente si impegna a garantire copertura assicurativa a favore del Sig. esclusivamente con riferimento a questioni di natura squisitamente civilistica (v. doc. 5 ricorso).

La reciproca soccombenza, la natura delle parti, la tipologia di contenzioso, giustificano *ex art.* 92, co. 2, c.p.c. (così come anche interpretato dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 77 del 19.4.2018) la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo.

I residui due terzi sono posti a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo a mente del valore della causa, degli incumbenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.

La reciproca soccombenza preclude poi l'accoglimento delle domande formulate da parte resistente ai sensi degli artt. 96, co. 1 e 3, c.p.c. (v. in proposito Cass., 12.10.2009, n. 21590 nonché Cass., 9.12.2019, n. 32090).



P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensate le spese di lite in misura di un terzo, condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, i residui due terzi, quantificati in detta frazione in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Modena, 4.8.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli

